

DECRETO AIUTI BIS – FRINGE BENEFIT e BUONI BENZINA

L'art. 12 del Decreto Legge 115/2022 in vigore dal 10 agosto scorso, rubricato “Misure fiscali per il welfare aziendale”, limitatamente al periodo di imposta 2022 e in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), stabilisce che *“non concorrono a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di €. 600,00”*. Trattasi, quindi, di una misura temporanea, valevole solo per quest'anno e che ha lo scopo di fornire un sostegno al reddito di lavoro dipendente nel quadro di una perdurante logica emergenziale.

Nonostante la rubrica della norma *de qua* faccia riferimento al welfare aziendale, la disposizione riguarda unicamente i **c.d. fringe benefit** (di cui all'art. 51, c. 3 TUIR) che, come noto, costituiscono elementi marginali della retribuzione e che consistono nella cessione di beni e/o nella prestazione di servizi da parte del datore di lavoro. Quanto al valore economico della soglia, il D.L. “Aiuti Bis” ha provveduto ad incrementarla oltre le attese, portandola ad **€. 600,00**. Si rileva che sono soggetti a tale limite annuo tutti i beni e servizi percepiti dal lavoratore dipendente nell'anno, anche da parte di altri datori di lavoro. In particolare: se il valore dei beni e servizi (anche sotto forma di rimborso delle **utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale) sarà superiore al limite, solo la parte eccedente concorrerà a formare il reddito.

Per quanto riguarda il **bonus benzina**, si ricorda, l'articolo 2 del decreto legge 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 512 che prevede per l'anno 2022 un buono del valore massimo di **€. 200,00** esente sia da contributi che da imposte. Tale cifra si somma alla precedente, dando un totale di **€. 800,00** per dipendente.

Sia i beni e servizi fino a euro 600,00 per il 2022, sia il buono carburante fino a € 200.00, possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento *“ad personam”*. Difatti, non è obbligatorio che l'erogazione venga effettuata a tutti i lavoratori o a una particolare categoria.

L'ufficio Legislativo

Legacoop Piemonte

Via Livorno, 49-10144 Torino
Tel. + 39 011 518 71 69
info@legacoop-piemonte.coop
PEC:legacoop@pec.legacoop-piemonte.org
www.legacoop-piemonte.coop